

➤ **OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/2012 E 2012/2013**

(DAL C.U. N° 51 DEL 21/01/2010 COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.D'AOSTA – L.N.D. – S.G.S.)

Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2009, ha deliberato gli obblighi di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, per le gare dell'attività ufficiale delle stagioni sportive 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 riferite alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati Regionali possono comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di **quattro** calciatori. **Detto limite di quattro calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. 'fidelizzati' superiore a una unità.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 19 Gennaio 2010, preso atto delle suddette statuizioni assunte dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di sottoporre al Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti le seguenti disposizioni aggiuntive a quelle previste, in analogia con le indicazioni fornite a suo tempo dalle Società dipendenti e che meglio si adattano alle decisioni assunte nella fattispecie dal superiore Organo Federale.

Ne discende che, qualora il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti approvi la proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, gli obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età per le gare dell'attività ufficiale delle stagioni sportive 2010/11, 2011/12 e 2012/2013, dovranno osservare le seguenti annualità:

	Decisione Consiglio Direttivo L.N.D.	Decisione Consiglio Direttivo C.R.	Decisione Consiglio Direttivo della L.N.D.	Decisione del Consiglio Direttivo del C.R.
2010/2011	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
Nato da 1.1.1989				
Nato da 1.1.1990		1		1
Nato da 1.1.1991	1		1	
Nato da 1.1.1992	1		1	

	Decisione Consiglio Direttivo L.N.D.	Decisione Consiglio Direttivo C.R.	Decisione Consiglio Direttivo della L.N.D.	Decisione del Consiglio Direttivo del C.R.
2011/2012	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
Nato da 1.1.1991				
Nato da 1.1.1992		1		1
Nato da 1.1.1993	1		1	
Nato da 1.1.1994	1		1	

	Decisione Consiglio Direttivo L.N.D.	Decisione Consiglio Direttivo C.R.	Decisione Consiglio Direttivo della L.N.D.	Decisione del Consiglio Direttivo del C.R.
2012/2013	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
Nato da 1.1.1992				
Nato da 1.1.1993		1		1
Nato dal 1 .1.1994	1 *		1	
Nato da 1.1.1995	1		1	

**** il calciatore deve avere maturato almeno una intera Stagione Sportiva di tesseramento con la stessa Società ed assume la denominazione di "fidelizzato".***

	Decisione Consiglio Direttivo C.R.	Decisione Consiglio Direttivo C.R.
2010/2011	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA
Nato da 1.1.1988		1
Nato da 1.1.1989	2	
Nato da 1.1.1990		
Nato da 1.1.1991		
Nato da 1.1.1992		

	Decisione Consiglio Direttivo C.R.	Decisione Consiglio Direttivo C.R.
2011/2012	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA
Nato da 1.1.1988		
Nato da 1.1.1989		1
Nato da 1.1.1990	1	
Nato da 1.1.1991	1	
Nato da 1.1.1992		

	Decisione Consiglio Direttivo C.R.	Decisione Consiglio Direttivo C.R.
2012/2013	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA
Nato da 1.1.1988		
Nato da 1.1.1989		
Nato da 1.1.1990		1
Nato da 1.1.1991	1	
Nato da 1.1.1992	1	

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, **debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.**

L'innosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

I CASI.....

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. CRPVA 58 del 17/03/2011)

gara del 6/ 3/2011 VARZESE - VARALPOMBIESE A.S.D.

La società USD VARZESE in data 09/03/2011 ha interposto reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe trasmettendo copia dell'atto alla controparte ASD VARALPOMBIESE.

La reclamante si duole che la società VARALPOMBIESE, durante parte del secondo tempo, abbia avuto in campo UN SOLO calciatore giovane anziché i DUE previsti dalla normativa vigente.

Con una disamina dettagliata la ricorrente ricostruisce l'andamento della gara. La società VARALPOMBIESE inizialmente schierava in campo tre giovani calciatori. Successivamente al 12° minuto del secondo tempo veniva ESPULSO il giocatore FONTANA ANDREA (1990) e pochi minuti dopo sostituito DIABATE ABOUBACAR (1990) con BONFRATE MARCO (1983) rimanendo così in campo con il solo calciatore giovane BONOMO GIANLUCA (1989).

La società VARZESE rileva che la controparte disponeva in panchina di altri giocatori della fascia di età interessata che venivano però utilizzati solo negli ultimi minuti di gara.

In tal modo, a parere della ricorrente, la società VARALPOMBIESE ha disatteso le disposizioni del Consiglio Direttivo Regionale riportate sul C.U. n°1 del 01/07/2010 e chiede pertanto l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai danni della stessa come previsto dall'art.17 comma 5 del C.G.S..

L'interpretazione della norma, così come proposta dalla società VARZESE, è erronea.

Infatti il predetto C.U. n°1 del 01/07/2010 che riporta le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale dopo l'enunciazione della normativa e cioè "ha deliberato che nella stagione 2010/2011 le società di Prima Categoria dovranno utilizzare in ciascuna gara ufficiale sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa almeno due calciatori nati dal 01/01/1989 in poi" prosegue ancora precisando "ha altresì disposto che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo dei calciatori della fascia di età interessate".

Pertanto in conseguenza della espulsione del FONTANA ANDREA (1990) alla società VARALPOMBIESE incombeva l'obbligo della presenza in campo di un solo calciatore giovane e non più di due e nessuna rilevanza può avere l'obiezione, sollevata dalla VARZESE, di aver avuto a disposizione e non utilizzato altri calciatori giovani. Tutto ciò premesso nessuna violazione della normativa vigente è stata commessa dalla società VARALPOMBIESE e quindi si delibera:

- di respingere il reclamo proposto dalla società VARZESE in quanto privo di fondamento e di mandare ad omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè

VARZESE - VARALPOMBIESE 2-2

- di porre a carico della società VARZESE la tassa reclamo che non risulta versata.

- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n°57 del 10/03/2011.